CONFINDUSTRIA
Alto Milanese

Siria - Sospese e modificate alcune delle misure restrittive dell'UE

Circolare 208 del 03/03/2025 - Internazionalizzazione

Il 25 febbraio 2025, il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato il Regolamento (UE) 2025/407 e il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/408, che modificano il Regolamento (UE) 36/2012 sospendendo e modificando alcune delle misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Siria.

Tali modifiche, adottate alla luce dai recenti cambiamenti politici avvenuti a seguito della caduta del regime di Bashar Al-Assad, si inseriscono nel quadro negli sforzi dell'UE volti a sostenere una transizione politica positiva in Siria, nonché ad **agevolare il dialogo** con il Paese nei settori chiave dell'**energia** e dei **trasporti**, nelle operazioni finanziarie e bancarie connesse a detti settori e quelle necessarie a fini umanitari e di ricostruzione.

Rimangono comunque in vigore, tra le altre, **le misure restrittive a:**

- il regime di Al-Assad
- i settori delle armi chimiche, delle armi e degli strumenti di repressione interna
- il traffico di sostanze illecite
- il software per l'intercettazione e la sorveglianza
- dei **beni a duplice uso**
- le importazioni/esportazioni di beni del patrimonio culturale siriano.

Di seguito illustriamo nel dettaglio le principali novità introdotte con i menzionati provvedimenti.

Disposizioni sospese

Il Regolamento UE n. 2025/407 ha sospeso:

- il **divieto di importazione nell'UE di petrolio greggio o prodotti petroliferi originari della Siria o esportati dalla Siria**, di acquisto e di trasporto degli stessi prodotti, di fornitura di finanziamenti e assistenza finanziaria relativi a tali prodotti e partecipazione ad attività elusive dei suddetti;

- **il divieto di vendere**, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, **carboturbi e additivi per carburanti** elencati nell'Allegato V *bis* del Reg. 36/2012 a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria, o per uso in Siria, fornire finanziamenti, assistenza finanziaria e servizi di intermediazione relativi alle operazioni di cui sopra;
- il divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, le attrezzature **necessarie per il settore industriale del petrolio e del gas** a qualsiasi persona, entità o organismo siriani o per un uso in Siria, nonché di fornire assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria e partecipare a qualsiasi attività elusiva dei divieti di cui sopra;
- **il divieto di vendere** fornire, trasferire o esportare le apparecchiature o le tecnologie elencate nell'allegato VII per essere utilizzate nella **costruzione o installazione in Siria di nuove centrali per la produzione di energia elettrica** e di fornire assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi strumenti finanziari derivati, nonché assicurazioni o riassicurazioni in relazione con qualsiasi progetto di cui sopra;
- il divieto di concedere prestiti o crediti finanziari, di acquisizione o aumento di partecipazione, di costituzione di imprese comuni con persone, entità o organismi siriani attivi nel settore petrolifero e nella costruzione di centrali elettriche e divieto di partecipazione ad attività aventi l'obiettivo di eludere i divieti di cui sopra;
- il divieto di consentire o fornire l'accesso agli aeroporti dell'Unione ai voli esclusivamente cargo effettuati da vettori siriani e a tutti i voli effettuati dalla **Syrian Arab Airlines**.

Disposizioni modificate

Tra le disposizioni ancora in vigore, sono state modificate, in particolare, le seguenti:

- **non si applica il divieto di vendere**, fornire, trasferire o esportare **i beni di lusso in Siria** elencati nell'Allegato X del Reg. 36/2012 **se l'operazione è destinata all'uso personale** di persone fisiche che si spostano dall'UE o dei familiari diretti che le accompagnano, limitatamente a effetti personali, masserizie o veicoli di loro proprietà non destinati alla vendita in Siria;
- rimangono congelati tutti i fondi e le risorse economiche che appartengono, sono posseduti, detenuti o controllati dalle entità elencate nell'Allegato II ter e che il 27 febbraio 2012 si trovavano al di fuori della Siria - tale allegato contiene, ad oggi, solamente la *Central Bank of Syria;*
- i divieti disposti per gli enti creditizi di aprire rapporti bancari in Siria non si applicano alle operazioni connesse ai settori dell'energia e dei trasporti e a quelle necessarie a fini umanitari e di ricostruzione.

Si segnala infine che sono state "delistate" le seguenti entità: Industrial Bank; Popular Credit Bank; Saving Bank; Agricultural Cooperative Bank; Central Bank of Syria; Syrian Arab Airlines.

Rivolgersi a

Area internazionalizzazione.

Fonte: https://www.confindustria-am.it/servizi/internazionalizzazione/circolari/siria-sospese-e-modificate-alcune-delle-misure-restrittive-dellue